



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.1.2016
COM(2016) 25 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di direttiva del Consiglio

**recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**

ALLEGATO

della

proposta di direttiva del Consiglio

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

“ALLEGATO III

Regole di trasmissione per i Gruppi di imprese multinazionali

SEZIONE I

DEFINIZIONI

1. “Gruppo”: insieme di imprese collegate tramite la proprietà o il controllo, il quale è pertanto tenuto a redigere il Bilancio Consolidato a fini di informativa finanziaria secondo i principi contabili applicabili o vi sarebbe tenuto se le partecipazioni al capitale di rischio di una di queste imprese fossero negoziate in una borsa valori pubblica.
2. “Impresa”: qualsiasi forma di conduzione di attività commerciali da parte di qualsiasi persona di cui all’articolo 3, punto 11, lettere (b), (c) e (d).
3. “Gruppo di Imprese Multinazionali”: Gruppo, diverso da un Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso, che comprende due o più imprese aventi residenza fiscale in giurisdizioni diverse, oppure un’impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione in un’altra giurisdizione.
4. “Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso”: gruppo i cui ricavi consolidati complessivi, in relazione a ciascun Periodo d’Imposta, dal gennaio 2015 sono inferiori a 750 000 000 EUR, o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 000 000 EUR, nel periodo d’imposta immediatamente precedente al Periodo d’Imposta di Riferimento, come indicato nel Bilancio Consolidato relativo a tale Periodo d’Imposta precedente.
5. “Entità Costitutiva”:
 - a) un’unità aziendale distinta di un Gruppo di Imprese Multinazionali che è inclusa nel Bilancio Consolidato di tale gruppo a fini di informativa finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni del Gruppo di Imprese Multinazionali al capitale di rischio di tale unità aziendale fossero negoziate in una borsa valori pubblica;
 - b) un’unità aziendale che è esclusa dal Bilancio Consolidato del Gruppo di Imprese Multinazionali unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza;

c) ciascuna stabile organizzazione di un'unità aziendale distinta del Gruppo di Imprese Multinazionali che rientra in quanto previsto al punto a) o b), purché l'unità aziendale rediga un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini dell'informativa finanziaria o a fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione.

6. "Entità Notificante": l'Entità Costitutiva che è tenuta a presentare, per conto del Gruppo di Imprese Multinazionali, una rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui all'articolo 8 *bis bis*, paragrafo 3, nella propria giurisdizione di residenza fiscale. L'Entità Notificante può essere l'Entità Madre Principale, l'Entità Madre Supplente o qualsiasi entità di cui alla sezione II, punto 1.

7. "Entità Madre Principale": Entità Costitutiva di un Gruppo di Imprese Multinazionali che soddisfa i seguenti criteri:

a) essa detiene, direttamente o indirettamente, in una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali, un interesse tale da essere tenuta a redigere il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili generalmente applicati nella sua giurisdizione di residenza fiscale, o vi sarebbe tenuta se le sue partecipazioni al capitale di rischio fossero negoziate in una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale;

b) nel Gruppo di Imprese Multinazionali non vi è nessun'altra Entità Costitutiva che detenga, direttamente o indirettamente, un interesse ai sensi della lettera a) nell'Entità Costitutiva di cui sopra.

8. "Entità Madre Supplente": Entità Costitutiva del Gruppo di Imprese Multinazionali nominata da detto gruppo quale unica sostituta dell'Entità Madre Principale ai fini della presentazione della rendicontazione paese per paese nella giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità Costitutiva per conto del Gruppo di Imprese Multinazionali qualora si verifichi una o più delle condizioni di cui alla sezione II, punto 1, lettera b).

9. "Periodo d'Imposta": periodo contabile annuale in relazione al quale l'Entità Madre Principale del Gruppo di Imprese Multinazionali redige il bilancio.

10. "Periodo d'Imposta di Riferimento": Periodo d'Imposta i cui risultati, finanziario ed operativo, sono riportati nella rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 *bis bis*, paragrafo 3.

11. "Accordo Qualificante tra Autorità Competenti": accordo tra i rappresentanti autorizzati di uno Stato membro dell'UE e una giurisdizione non-UE che sono parti di un accordo internazionale e che richiede lo scambio automatico di rendicontazioni paese per paese per paese tra le giurisdizioni delle parti.

12. "Accordo Internazionale": la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione fiscale bilaterale o multilaterale, o qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale di cui è parte lo Stato membro e le cui disposizioni forniscano la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni.

13. “Bilancio Consolidato”: il bilancio di un Gruppo di Imprese Multinazionali nel quale le attività, le passività, gli utili, i costi e i flussi di cassa dell’Entità Madre Principale e delle Entità Costitutive sono presentati come quelli di un’unica entità economica.

14. “Omissione Sistemática”: il concetto si applica solo a una giurisdizione al di fuori dell’Unione nella quale è in vigore un Accordo Qualificante tra Autorità Competenti concluso con uno Stato membro, ma che (per ragioni diverse da quanto previsto dall’accordo) ha sospeso lo scambio automatico di informazioni o ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente a uno Stato membro le rendicontazioni paese per paese in suo possesso relative a Gruppi di Imprese Multinazionali che hanno Entità Costitutive in tale Stato membro.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI NOTIFICA

1. Un’Entità Costitutiva residente in uno Stato membro che non sia l’Entità Madre Principale di un Gruppo di Imprese Multinazionali presenta la rendicontazione paese per paese per quanto riguarda il Periodo d’Imposta di Riferimento di un Gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un’Entità Costitutiva laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l’entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro;
- (b) quando si presenta una delle condizioni seguenti:
 - i. l’Entità Madre Principale del Gruppo di Imprese Multinazionali non è obbligata a presentare una rendicontazione paese per paese per paese nella sua giurisdizione di residenza fiscale;
 - ii. la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Principale ha in vigore un Accordo Internazionale di cui lo Stato membro è parte, ma alla data di cui all’articolo 8 *bis bis*, paragrafo 1, per il deposito della rendicontazione paese per paese per il periodo d’imposta di Riferimento non è in vigore un Accordo Qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte;
 - iii. vi è stata un’Omissione Sistemática della giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Principale che è stata notificata dallo Stato membro all’Entità Costitutiva residente a fini fiscali nello Stato membro.

Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell’Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell’articolo 8 *bis bis*, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d’imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all’articolo articolo 8 *bis bis*, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all’obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell’Unione. Lo Stato membro, a norma dell’articolo 8 *bis bis*, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione

stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

2. In deroga al punto 1, se si verificano una o più delle condizioni di cui al punto 1, lettera b, un'entità descritta al punto 1 non è tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese per nessun periodo d'imposta di Riferimento qualora il Gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità Costitutiva metta a disposizione una rendicontazione paese per paese a norma dell'articolo 8 *bis bis*, paragrafo 3, relativamente a tale periodo d'imposta attraverso un'Entità Madre Supplente che presenti la rendicontazione paese per paese all'autorità fiscale della giurisdizione in cui è residente a fini fiscali alla data di cui all'articolo 8 *bis bis*, paragrafo 1, o in data precedente, e che, nel caso in cui l'Entità Madre Supplente sia residente a fini fiscali in una giurisdizione al di fuori dell'Unione, soddisfi le seguenti condizioni:

- a) la giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità Madre Supplente richiede la presentazione di rendicontazioni paese per paese in conformità delle prescrizioni dell'articolo 8 *bis bis*, paragrafo 3;
- b) la giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità Madre Supplente ha in vigore un Accordo Qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte alla data di cui all'articolo 8 *bis bis*, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'Imposta di Riferimento;
- c) la giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità Madre Supplente non ha notificato allo Stato membro un'Omissione Sistemática;
- d) alla giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità Madre Supplente è stato notificato, da parte dell'Entità Costitutiva residente a fini fiscali nella sua giurisdizione, conformemente al punto 3, che essa è l'Entità Madre Supplente;
- e) allo Stato membro è stata fornita una notifica conformemente al punto 4.

3. Gli Stati membri chiedono a ciascuna Entità Costitutiva di un Gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio di notificare allo Stato membro se essa è l'Entità Madre Principale, l'Entità Madre Supplente o l'Entità Costitutiva di cui al punto 1, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Imposta di Riferimento di tale Gruppo di Imprese Multinazionali.

4. Gli Stati membri chiedono, ove un'Entità Costitutiva di un Gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio non sia né l'Entità Madre Principale né l'Entità Madre Supplente né l'Entità Costitutiva di cui al punto 1, che essa informi lo Stato membro dell'identità e della residenza fiscale dell'Entità Notificante entro l'ultimo giorno del Periodo d'Imposta di Riferimento di tale Gruppo di Imprese Multinazionali.

5. La rendicontazione paese per paese specifica la valuta in cui sono espressi gli importi indicati nella relazione.

Tabella 2 Elenco di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo d'imposta interessato:													
Giurisdizione fiscale	Entità Costitutive residenti nella giurisdizione fiscale	Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali	Attività Principali										
			Ricerca e sviluppo	Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale	Acquisti o appalti	Fabbricazione o produzione	Vendite, commercializzazione o distribuzione	Servizi di amministrazione, gestione o assistenza	Prestazione di servizi a parti non correlate	Finanziamento interno del gruppo	Servizi finanziari regolamentati	Assicurazioni	Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale
	1.												
	2.												
	3.												
	1.												
	2.												
	3.												

Tabella 3: Informazioni supplementari

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo d'imposta interessato:
<i>Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione succinta che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese</i>

B. Istruzioni generali per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1. Obiettivo

Il modello serve per segnalare la distribuzione del reddito, delle imposte e delle attività di un Gruppo di Imprese Multinazionali sulla base della giurisdizione fiscale.

2. Trattamento delle succursali e delle stabili organizzazioni

I dati relativi alla stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e non con riferimento alla giurisdizione di residenza fiscale dell'unità aziendale di cui tale stabile organizzazione fa parte. Le informazioni comunicate nella giurisdizione di residenza fiscale riguardo all'unità aziendale di cui fa parte la stabile organizzazione non comprendono i dati finanziari relativi alla stabile organizzazione.

3. Periodo di riferimento del modello annuale

Il modello si riferisce al periodo d'imposta dell'impresa multinazionale notificante. Per le Entità Costitutive il modello deve contenere in modo coerente una delle seguenti tipologie di informazioni, a discrezione dell'impresa multinazionale notificante:

a) informazioni relative al periodo d'imposta delle pertinenti Entità Costitutive che termina alla stessa data del periodo d'imposta dell'impresa multinazionale notificante, o che termina entro i 12 mesi precedenti tale data;

b) informazioni relative a tutte le pertinenti Entità Costitutive segnalate per il periodo d'imposta dell'impresa multinazionale notificante.

4. Fonte dei dati

Per la compilazione del modello l'impresa multinazionale notificante deve utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le stesse fonti di dati. L'impresa multinazionale notificante può scegliere di usare i dati provenienti dalle proprie relazioni di sintesi, dai bilanci obbligatori di entità separate, dai bilanci previsti dalla normativa o dalla contabilità relativa alla gestione interna. Non è necessario conciliare le dichiarazioni relative ai ricavi, agli utili e alle imposte indicate nel modello con quanto riportato nel bilancio consolidato. Se come base per la segnalazione si utilizzano i bilanci obbligatori, tutti gli importi devono essere convertiti nella valuta funzionale dichiarata dell'impresa multinazionale notificante applicando il tasso di cambio medio per l'anno indicato nella sezione "Informazioni supplementari" del modello. Non è però necessario effettuare adeguamenti per quanto concerne le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

L'impresa multinazionale notificante deve fornire una breve descrizione delle fonti dei dati utilizzati per compilare il modello nella sezione "Informazioni supplementari" dello stesso. Nel caso in cui da un anno all'altro venga modificata la fonte dei dati utilizzati, l'impresa multinazionale notificante deve esporre le motivazioni di tale cambiamento e le relative conseguenze nella sezione "Informazioni supplementari" del modello.

C. Istruzioni specifiche per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1. Panoramica della distribuzione degli utili, delle imposte e delle attività imprenditoriali per giurisdizione fiscale (tabella 1)

1.1. Giurisdizione fiscale

Nella prima colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve elencare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali sono residenti a fini fiscali. Si definisce giurisdizione fiscale una giurisdizione, corrispondente o no ad uno Stato, dotata di autonomia di bilancio. Per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali che l'impresa multinazionale notificante non ritiene essere residenti in nessuna giurisdizione fiscale ai fini dell'imposizione è necessario inserire una riga a parte. Qualora un'Entità Costitutiva sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'Entità Costitutiva deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale.

1.2. Ricavi

Nelle tre colonne del modello sotto la rubrica "Ricavi", l'impresa multinazionale notificante deve inserire le seguenti informazioni:

- a) la somma dei ricavi di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con imprese associate;
- b) la somma dei ricavi di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con terzi indipendenti;
- c) il totale delle somme di cui ai punti a) e b).

I ricavi comprendono le entrate derivanti dalla vendita di scorte e di proprietà, da servizi, diritti, interessi, premi ed eventuali altri importi. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre Entità Costitutive che sono considerati come dividendi nella giurisdizione fiscale del contribuente.

1.3. Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito

Nella quinta colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve indicare la somma degli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito per tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari.

1.4. Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

Nella sesta colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve indicare l'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte pagate comprendono le tasse versate in contanti dall'Entità Costitutiva alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte pagate comprendono le ritenute alla fonte operate da altri soggetti (imprese associate e imprese indipendenti) sui pagamenti all'Entità Costitutiva. Pertanto se la società A residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A.

1.5. Imposte sul reddito maturate (anno in corso)

Nella settima colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve indicare la somma degli oneri fiscali correnti maturati sugli utili o sulle perdite imponibili per l'anno a cui si riferisce la rendicontazione e per tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli oneri fiscali correnti riguardano solamente operazioni relative all'anno in corso e non comprendono imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

1.6. Capitale dichiarato

Nell'ottava colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve indicare la somma del capitale dichiarato di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale a fini regolamentari.

1.7. Utili non distribuiti

Nella nona colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve indicare la somma totale degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo.

1.8. Numero di addetti

Nella decima colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve indicare il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno, di tutte le Entità Costitutive

residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito alla fine dell'anno oppure essere calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle attività ordinarie dell'Entità Costitutiva possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la distribuzione relativa degli addetti tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro.

1.9. Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Nell'undicesima colonna del modello l'impresa multinazionale notificante deve indicare la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione. In questo contesto le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

2. Elenco di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale (tabella 2)

2.1. Entità Costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

L'impresa multinazionale notificante deve elencare, giurisdizione fiscale per giurisdizione fiscale e riportando la denominazione di ciascuna entità giuridica, tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali che sono residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Tuttavia, come indicato al punto 2 delle istruzioni generali per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste ultime devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate. Deve essere indicata l'entità giuridica a cui fa capo la stabile organizzazione.

2.2. Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

L'impresa multinazionale notificante deve indicare il nome della giurisdizione fiscale secondo la cui normativa è costituita od organizzata l'Entità Costitutiva dell'impresa multinazionale, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale.

2.3. Attività Principali

L'impresa multinazionale notificante deve precisare la natura dell'attività principale (o delle attività principali) che l'Entità Costitutiva porta avanti nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle, a seconda del caso.”